

ATTENZIONE: la seguente pagina è archiviata e le notizie e informazioni presenti hanno solo un valore storico e potrebbero non essere più in linea con la normativa vigente alla data di oggi.

VERSAMENTI VOLONTARI PER I LAVORATORI PARASUBORDINATI

L'art. 2 del D.M. n. 282 del 2 maggio 1996 ha esteso la disciplina della prosecuzione volontaria ai lavoratori parasubordinati che, in possesso dei previsti requisiti, possono essere autorizzati ad effettuare i versamenti volontari per raggiungere il diritto a pensione se cessano l'attività lavorativa che ha dato luogo all'iscrizione nella gestione separata.

Il D.Lgvo 30 aprile 1997, n. 184, entrato in vigore il 12.7.1997, ha stabilito le norme di attuazione, in materia di prosecuzione volontaria per i lavoratori iscritti alla gestione separata, introdotta dall'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

L'autorizzazione ai versamenti volontari, se concessa, non è soggetta a decadenza ed è valida fino all'atto del pensionamento (Circ. 96 del 3.6.2003).

I versamenti volontari effettuati nella gestione separata:

- possono essere sospesi e ripresi, successivamente, senza l'obbligo di presentare nuova domanda anche nel caso in cui il lavoratore vuole ricominciare ad effettuare i versamenti volontari dopo aver iniziato una nuova attività in qualità di parasubordinat, nuovamente interrotta (Circ. 93 del 30.4.1998);
- devono essere sospesi durante i periodi di attività lavorativa svolti con l'obbligo di iscrizione ad altre forme di previdenza obbligatorie (lavoro dipendente o autonomo, liberi professionisti, ecc...);
- non sono ammessi per periodi successivi alla liquidazione di pensione diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, a carico di una delle forme di previdenza sostitutive, esonerative ed esclusive della stessa ovvero delle gestione speciali dei lavoratori autonomi (Circ. 96 del 3.6.2003).

I SOGGETTI INTERESSATI

L'autorizzazione ai versamenti volontari può essere richiesta dai lavoratori che sono stati iscritti alla gestione separata se:

- hanno cessato l'attività lavorativa;
- non versano contributi nella gestione.

Il lavoratore parasubordinato:

- può ottenere l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, in altra gestione previdenziale (obbligatoria o autonoma), solo con decorrenza anteriore all'obbligo di iscrizione alla gestione separata (Circ. 103 del 30.4.1997);
- durante il periodo di iscrizione alla gestione separata, non può effettuare i versamenti volontari in altra forma di previdenza (Circ. 103 del 30.4.1997).

I versamenti volontari in altra forma pensionistica possono essere effettuati anche durante i periodi di iscrizione alla gestione separata solo nel caso in cui l'autorizzazione sia stata concessa in data anteriore:

- al 1.4.1996, data di insorgenza dell'obbligo assicurativo per i lavoratori parasubordinati non iscritti a forme pensionistiche obbligatorie;
- al 30.6.1996, data di insorgenza dell'obbligo assicurativo per i lavoratori parasubordinati iscritti anche ad altre forme pensionistiche obbligatorie (Circ. 93 del 30.4.1998).

I REQUISITI

Per ottenere l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria il richiedente deve far valere:

- almeno un anno di contribuzione effettiva nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda (Circ. 112 del 25.5.1996);
- in alternativa, a partire dal 1.1.2001 in applicazione dell'art. 60, comma 10, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, cinque anni complessivi di contribuzione (Circ. 96 del 3.6.2003).

Il requisito contributivo deve essere perfezionato sulla base della sola contribuzione versata nella Gestione separata (Circ. 96 del 3.6.2003).

Peraltro, si deve tener presente le modalità di:

- versamento dei contributi in relazione ai compensi percepiti dal lavoratore;
- accredito dei contributi in relazione al minimale di reddito nella gestione Commercianti.

LA DECORRENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione ai versamenti volontari decorre:

- dal mese di presentazione della domanda, semprechè a tale data risultino perfezionati tutti i requisiti di assicurazione e di contribuzione e sia cessata l'attività lavorativa;
- dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda ovvero alla cessazione dell'attività lavorativa, se la richiesta di autorizzazione è stata presentata prima della cessazione dell'attività lavorativa nella gestione parasubordinati.

N.B.: La contribuzione obbligatoria versata nella gestione separata per attività lavorativa cessata nel corso dell'anno in cui è stata presentata la domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria deve essere attribuita al solo periodo di iscrizione anche se l'importo versato sarebbe sufficiente a coprire l'intero anno perché superiore al minimale annuo di contribuzione previsto nella gestione commercianti (Circ. 96 del 3.6.2003).

È possibile, inoltre, **versare i contributi volontari per il semestre antecedente la data di decorrenza dell'autorizzazione** se non risulta versata contribuzione obbligatoria ovvero accreditata contribuzione figurativa.

L'IMPORTO DEL CONTRIBUTO

È calcolato applicando, all'importo medio dei compensi percepiti nell'anno di contribuzione precedente la domanda, **l'aliquota di finanziamento prevista per i lavoratori tenuti al versamento obbligatorio e non iscritti ad altra forma di previdenza** (Circ. 96 del 3.6.2003).

N.B.: L'importo del contributo minimo mensile è determinato applicando l'aliquota di finanziamento al minimale di reddito vigente nella Gestione speciale commercianti

L'importo del contributo è mensile, come per la contribuzione obbligatoria, e il versamento trimestrale deve essere effettuato alle normali scadenze previste per la generalità dei lavoratori dipendenti e autonomi.

LE NORME

VERSAMENTI VOLONTARI LAVORATORI PARASUBORDINATI

D.M. n. 282 del 2 maggio 1996	Regolamento recante la disciplina dell'assetto organizzativo e funzionale della gestione e del rapporto assicurativo di cui all'art. 2, comma 32, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Circ. 112 del 25 maggio 1996	Gestione dei lavoratori autonomi. Contributo previsto dall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Circ. 103 del 30 aprile 1997	Versamenti volontari – Importo dei contributi per l'anno 1997.
Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 184	"Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici"
Circ. 206 del 15 ottobre 1997	Decreto- Legislativo 30 aprile 1997, n. 184 – Riforma della prosecuzione volontaria.
Circ. 93 del 30 aprile 1998	Decreto -Legislativo 30 aprile 1997, n. 184. Riforma della prosecuzione volontaria. Chiarimenti e precisazioni - Importi anno 1998.
Circ. 96 del 3 giugno 2003	Artigiani, esercenti attività commerciali ed iscritti alla Gestione separata: contribuzione volontaria per l'anno 2004. istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
Circ. 79 del 12 maggio 2004	Lavoratori autonomi e parasubordinati. Contribuzione volontaria per l'anno 2004.
Circ. 51 del 23 marzo 2005	Lavoratori autonomi e parasubordinati. Contribuzione volontaria per l'anno 2005.
Circ. 37 del 8 marzo 2006	Lavoratori autonomi e parasubordinati. Contribuzione volontaria per l'anno 2006.